

SOMMARIO



NOVITÀ

♦ [Sintesi](#)

Pag. 2



TECNOLOGIE

♦ [Nuove tecnologie a sostegno di serre sostenibili](#)

Pag. 4



CONTRATTI E PRATICHE AMMINISTRATIVE

♦ [Riforma VIA](#)

Pag. 9



ANALISI ECONOMICHE E FINANZIARIE

♦ [Mercato ittico: evoluzione dei consumi](#)

Pag. 11



AGEVOLAZIONI

♦ [Progetti di ricerca per il recupero dei RAEE](#)
♦ [Promemoria](#)

Pag. 16

Pag. 18



SCADENZARIO

♦ [Principali adempimenti mese di settembre 2017](#)

Pag. 19

EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33
C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita IVA: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 10.400 interamente versato

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppocastelli.com

DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Stefano Bottaglia, Laurenzia Binda, Paolo Bisi, Anselmo Castelli, Carlo Enrico Corona, Alessandro Pratesi, Stefano Zanon.

COMITATO DI ESPERTI:

Luigi Aloisio, Davide Bariselli, Giampaolo Calori (Eulogos), Paolo Carnazzi (Saef), Maria Chiesa (Università Cattolica Sacro Cuore - BS), Massimo Cerani, Giovanna Gagliotti (Università Cattolica Sacro Cuore - BS), Nicola Galli, Valentina Giacometti, Roberto Lombardini, Alex Mazza (Aere S.r.l.), Marco Pavoni.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com
I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo http://www.ratio.it/docs/informativa_centro_studi_castelli.pdf.

13 settembre 2017



NOVITÀ

Sintesi**ACQUE POTABILI:
MODIFICHE
AL D. LGS. 31/2001**

- In recepimento della direttiva 2015/1787/Ue, il Ministero della Salute ha emanato il D. Lgs. 14.06.2017, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano.
- In particolare, si stabilisce che i programmi di controllo devono investire tutta la filiera idro-potabile, mettendo a disposizione informazioni sulla qualità dell'acqua fornita.
- Si individuano i parametri e le frequenze per il prelievo e analisi di campioni delle acque.
- Sui programmi di monitoraggio si specifica che prevedano controlli in tutta la filiera con verifica delle registrazioni sulla funzionalità e lo stato di manutenzione delle attrezzature, ispezioni dell'area di captazione, delle infrastrutture relative alla captazione, al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione.
- I programmi di controllo devono essere riesaminati ogni 5 anni. Si richiede espressamente che laboratori o terzi appaltatori applichino pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO/IEC 17025 o da altre norme equivalenti, accreditati in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005 per singole prove o gruppi di prove (accreditamento entro il 31.12.2019).
- I metodi di analisi utilizzati ai fini del controllo e per dimostrare il rispetto del nuovo decreto, devono essere convalidati e documentati conformemente alla norma UNI EN ISO/IEC 17025.
- È inserito l'aggiornamento della tabella sui "Metodi per i parametri microbiologici" e dei nuovi "Parametri chimici e indicatori per i quali sono specificate le caratteristiche di prestazione".

**BANDO PER IL
RICICLO RIFIUTI
ELETTRICI**

- Il Ministero dell'Ambiente, con il bando del 23.06.2017, n. 2306, ha stanziato 900.000 euro per progetti di ricerca industriale e sperimentale finalizzati allo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche (Raee).

**BONUS
ENERGIA**

- Il D.M. Mise 14.02.2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18.05.2017, prevede incentivi per impianti di energia da fonti rinnovabili nelle isole minori.

**CESSIONE
DELL'ECOBONUS**

- L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 28.08.2017, n. 165110, ha ampliato la platea dei cessionari dell'ecobonus. Il credito relativo all'agevolazione fiscale per i lavori condominiali d'ora in avanti potrà essere ceduto anche a banche e intermediari finanziari, oltre che a fornitori e imprese edili.

**CLASSIFICAZIONE
RIFIUTI**

- Con ordinanza n. 37460 depositata il 27.07.2017 la Corte di Cassazione ha rinviato alla Corte di Giustizia Europea l'esame della classificazione rifiuti "voci specchio o speculari" (Reg. Ue 1357/2014 e Decisione 2014/995 Ue).

**CONTRATTO TIPO
PER INCENTIVI
LEGATI AI
CERTIFICATI BIANCHI**

- Il Ministero dello Sviluppo Economico, con lettera del 19.07.2017, ha approvato lo schema di contratto tipo elaborato dal Gse per il rilascio degli incentivi legati ai certificati bianchi, riconosciuti ai progetti di efficienza energetica.

**DIAGNOSI
ENERGETICA
PER LE IMPRESE**

- Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota tecnica del 26.07.2017, ha illustrato gli aspetti relativi alla diagnosi energetica per le imprese a forte consumo di risorse, con le relative scadenze.

**DETRAZIONI PER
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA SU
PARTI COMUNI
CONDOMINIALI**

- Enea ha fornito chiarimenti su alcune problematiche in tema di detrazioni fiscali del 70% e del 75% per riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali. In particolare, per fruire di tali detrazioni nel caso di interventi su condomini o di edifici con più unità immobiliari, è necessario predisporre un solo Ape (attestato di prestazione energetica) complessivo se l'impianto termico è centralizzato. Se gli impianti sono autonomi si deve predisporre un allegato "A" e un allegato "E" per unità immobiliare.

13 settembre 2017

**Sintesi (segue)****NUOVE ETICHETTE
PER GLI
ELETTRODOMESTICI**

- **Con decorrenza dal 1.08.2017**, per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento 2017/1369/UE, abrogativo della direttiva 2010/30/UE, sono operativi i nuovi "rating energetici" per gli elettrodomestici (in particolare, frigoriferi e televisori).

**TASSE SUI
RIFIUTI**

- La Cassazione, con la sentenza 21.07.2017 n. 17113, ha affermato che, indipendentemente dalla qualificazione legislativa di Tia1, Tia2 e Tari, le forme di prelievo sui rifiuti sono entrate tributarie e, in caso di contestazione delle somme richieste dal gestore del servizio, è competente a decidere il giudice tributario.
- Pertanto, su di esse non può essere addebitata l'Iva in fattura.

**TERRE E ROCCE
DA SCAVO:
NUOVA
REGOLAMENTAZIONE**

- **Dal 22.08.2017** è entrata in vigore la nuova disciplina sulle terre e rocce da scavo, ai sensi del D.P.R. 13.06.2017, n. 120, che ha modificato la precedente normativa (art. 8 D.L. 133/2014 convertito ex L. 164/2014). Tra gli aspetti regolamentati, figurano:
 - la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri di piccole e grandi dimensioni;
 - il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo;
 - l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
 - la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.
- In particolare, sono previste:
 - procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti;
 - una definizione puntuale delle condizioni di utilizzo delle terre e rocce all'interno del sito oggetto di bonifica.

**TUTELA DEL MARCHIO
"MADE GREEN
IN ITALY"**

- **Il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole (n. 818 del 27.07.2017)** sullo schema di regolamento sul marchio nazionale di qualità ambientale dei prodotti: il testo della pronuncia è consultabile accedendo al sito della Giustizia Amministrativa.

**MODIFICHE
ALLA DISCIPLINA
"VIA"**

- **Il D. Lgs. 16.06.2017 n. 104**, attuando la direttiva 2015/52/UE, ha modificato sostanzialmente la parte seconda del D. Lgs. n. 15/2006 per la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (Via) in relazione a determinati progetti pubblici e privati.
- Tra le novità più significative introdotte dal decreto si segnala quanto segue:
 - nuova definizione di "impatti ambientali", comprendente gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto esclusivamente sui fattori elencati nella direttiva;
 - introduzione, per i progetti assoggettati a Via statale, della facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa al provvedimento di Via ordinario, il rilascio di un provvedimento unico ambientale;
 - eliminazione dell'obbligo di presentare gli elaborati progettuali (progetto preliminare o studio di fattibilità). È sufficiente lo studio preliminare ambientale;
 - possibilità di presentare elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del "progetto di fattibilità";
 - facoltà per il proponente di aprire, in qualsiasi momento, una fase di confronto con l'autorità competente;
 - facoltà per il proponente, per le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del D. Lgs. 152/2006, di richiedere all'autorità competente una valutazione preliminare del progetto al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare (c.d. "prescreening");
 - abrogazione del D.P.C.M. 27.12.1988, recante le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale (Sia);
 - riorganizzazione delle modalità di funzionamento della Commissione Via;
 - introduzione di regole omogenee per il procedimento di Via su tutto il territorio nazionale, e conseguente rimodulazione delle competenze normative delle Regioni, alle quali viene attribuito esclusivamente il potere di disciplinare l'organizzazione e le modalità di esercizio delle proprie funzioni amministrative, con la facoltà di delegarle agli enti territoriali;
 - completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti (eliminazione integrale degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa).
- Sono stabilite norme transitorie per i procedimenti di verifica di assoggettabilità a Via e i procedimenti di Via avviati dal 16.05.2017, facendo salvi gli effetti degli atti già compiuti alla data di entrata in vigore del decreto (21.07.2017).



TECNOLOGIE

A cura di: P.A. Roberto Lombardini

Nuove tecnologie a sostegno di serre sostenibili

Cosa si intende per “serre sostenibili”? Con il termine serra si intende una struttura realizzata per ospitare al suo interno coltivazioni di specie diverse, di tipologia erbacea o arborea, il cui fine è riuscire a gestire artificialmente i fattori ambientali così da garantire una produzione ottimale, anche in condizioni ambientali esterne non favorevoli. Possono essere realizzate in materiali diversi (ferro, plastica, vetro, ecc.) a seconda delle necessità aziendali, disponibilità economiche in fase di realizzo e delle coltivazioni che in essa verranno praticate. Il concetto sostenibile introduce, invece, una qualità che si intende attribuire alla serra, e identifica la possibilità di rendere questa struttura maggiormente autosufficiente, riducendo il consumo di energia, di acqua e di altri elementi sino al minimo necessario per garantire comunque un idoneo accrescimento delle colture senza apporti eccedenti che ne possono determinare uno spreco di risorse.

**PRINCIPALI
TIPOLOGIE
DI SERRE
PRESENTI
SUL
TERRITORIO
ITALIANO**
**Serre
“amovibili”
in materiale
plastico**

- Queste tipologie di serre, o comunemente chiamate “tunnel” data la loro forma che lo ricorda, hanno una diffusione sempre più maggiore a livello mondiale, soprattutto in Paesi come Giappone, Corea, USA ed Europa (Italia, Spagna).

Il costo di realizzo è molto ridotto in rapporto alle serre definite “fisse” e permettono, comunque, una gestione ottimale delle coltivazioni intensive.

- Sono realizzate essenzialmente con materiale plastico di copertura (spessore variabile) e sostegni in alluminio.
- Si definiscono “amovibili”, poiché gli archi di sostegno sono inseriti nel terreno, ed eventualmente ancorati, ma non vi è la presenza di cordoli o basamenti in cemento che ne determinano l’immovibilità.
- Le colture presenti all’interno sono coltivate nel terreno; la serra può isolare solamente l’ambiente presente dal livello del terreno fino a copertura e rimane soggetta a tutti gli input derivanti dal suolo e sottosuolo.

**Serre
“fisse”
in materiale
rigido**

- Le serre realizzate in vetro o policarbonato, con struttura in acciaio portante, ricoprono una percentuale ridottissima, molto inferiore al 10% a livello nazionale; queste strutture sono presenti in aziende a destinazione vivaistica o florovivaistica, oltre che in aziende che eseguono la coltivazione idroponica (fuori suolo).
- La grande disponibilità economica e le conoscenze tecniche necessarie per il realizzo e la gestione fanno sì che la diffusione di queste tipologie di serre sia estremamente limitata.
- L’attività annuale di un vivaista genera una produzione che può rifornire numerose aziende agricole: anche questo un motivo che delinea una richiesta di mercato stabile non incentivata ad una eccessiva crescita.
- Negli Stati asiatici, favoriti da una crescita demografica vertiginosa, sono in continuo aumento le richieste di questa tipologia di serra, che permette un’intensa produzione, con l’utilizzo di superfici ridotte e garanzie di produttività durante tutto l’arco dell’anno.
- **La pavimentazione è totalmente cementata e isolata.** Ogni coltivazione necessita, perciò, di terreno dedicato posizionato all’interno di un contenitore (vasi, bancali multipli, ecc.), studiato secondo le attitudini necessarie alla coltivazione, come, ad esempio, un terreno tendenzialmente acido e privo di calcare per la coltivazione di piante di frutti di bosco.

13 settembre 2017



Nuove tecnologie a sostegno di serre sostenibili (segue)

Tavola n. 1

Esempi tipologie di serre



Serra "amovibile"



Serra "fissa"

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI SERRE PRESENTI SUL TERRITORIO ITALIANO (segue)

Caratteristiche comuni

- Con grado di incidenza e valenza notevolmente differente, queste due strutture possono determinare variazioni a carico dei seguenti **parametri di seguito sintetizzati**.
 - Temperatura ambientale: con la semplice chiusura delle aperture si determina una differenza di almeno 3° centigradi.
 - Grado di umidità dell'aria.
 - Modalità di irrigazione: scelta della quantità apportata e delle tempistiche di intervento.
 - Incidenza dei raggi UV: espansione per effetto lente nei periodi invernali ed autunnali e riparo con teli ombreggianti o vernici coprenti nei periodi estivi.
 - Trattamenti fitosanitari e concimazioni mirate: minimo utilizzo di quantità perché correttamente direzionate e senza derive.
 - Dissociamento da condizioni climatiche avverse: riparo da grandine, gelo, vento e alluvioni.
 - Fase di maturazione: con la gestione simultanea e studiata dei parametri pre-elencati si possono anticipare i tempi di raccolta ed effettuare più raccolti in un anno solare.

NUOVE TECNOLOGIE DI COLTIVAZIONE "SISTEMA AEROPONICO"

Descrizione

- La necessità di massimizzare i guadagni e contemporaneamente ridurre l'impatto ambientale ha determinato l'introduzione di un nuovo sistema di coltivazione in serra: il **sistema aeroponico**.
- Questo sistema prevede l'utilizzo delle serre in vetro a struttura fissa e consiste nell'esclusione di tutti i substrati, sia solidi sia liquidi, naturali ed artificiali (terra, acqua, fibra di cocco, lana di roccia, torba). In tutte le fasi colturali di accrescimento le radici delle piante sono alimentate da una soluzione nebulizzata composta indicativamente da 95% aria, 3% acqua e 2% minerali e oligoelementi. Come per il sistema di coltivazione idroponico, si tratta di un ciclo chiuso dove gli elementi somministrati ritornano alla sorgente di pompaggio per essere riutilizzati. Se i tradizionali sistemi di coltivazione in serra prevedono un substrato inerte per il sostegno delle radici, con il sistema di coltivazione aeroponica non necessita di nessun substrato, ma si valorizza l'aerazione delle radici con contestuale nebulizzazione di acqua e nutrienti.
- L'ambiente condizionato e isolato della serra, in aggiunta alla mancanza di substrato, elimina la potenziale presenza di infestanti, muffe e parassiti non congeniali allo sviluppo sano della pianta. **Ciò permette l'eliminazione di trattamenti fitosanitari.**






Nuove tecnologie a sostegno di serre sostenibili (segue)

NUOVE TECNOLOGIE DI COLTIVAZIONE "SISTEMA AEROPONICO" (segue)

Funzionamento

- La struttura che ospita le piante è costituita da pannelli forati (polistirene espanso o altro materiale con medesime caratteristiche) inseriti in canalette di PVC, dove all'interno vi sono i nebulizzatori; la canaletta ha anche funzione di raccolta dell'acqua nebulizzata in eccesso.
- Il dimensionamento degli involucri e canalette varia in relazione alle caratteristiche morfologiche delle coltivazioni.
- Le ditte fornitrici di impianti produttivi professionali forniscono tutta l'apparecchiatura comprensiva di una centrale tecnica che effettua il monitoraggio costante dei flussi e interviene, se necessario, azionando i funzionamenti atti alla coltivazione. Si tratta, perciò, di un nuovo inserimento all'interno di serre già automatizzate, di un sistema innovativo anch'esso automatizzato, che permette l'ottenimento di **produzioni agricole sane a minor impatto ambientale**.



Valori di efficienza

- Oltre a quanto già evidenziato, si rilevano **ulteriori vantaggi**:
 - un risparmio stimato di circa il 95% di acqua e il 60% di fertilizzanti;
 - ridotta emissione di CO₂ pari al 50%;
 - assenza di acquisto di substrati;
 - assenza di tempi di inattività tra un ciclo e l'altro;
 - ridotta necessità di manovalanza;
 - assenza di utilizzo di prodotti fitosanitari;
 - maggior salubrità delle coltivazioni;
 - assenza di patologie fungine e formazione di alghe;
 - possibilità di ottenere una migliore standardizzazione del prodotto;
 - maggior ossigenazione radicale;
 - possibilità di recupero di aree di coltivazione svantaggiose;
 - possibilità di evitare qualsiasi tipo di inquinamento delle falde acquifere e dell'ambiente grazie al sistema a "ciclo chiuso".



Nuove tecnologie a sostegno di serre sostenibili (segue)

NUOVE TECNOLOGIE DI COLTIVAZIONE “SISTEMA AEROPONICO” (segue)

Svantaggi

- In Italia e in Europa questo sistema è ancora in fase di sviluppo e non vi è una rete di distribuzione concorrenziale: ne consegue un costo di realizzo elevato, diversamente da quanto succede in Canada o negli Stati Uniti, dove questo sistema vanta una discreta presenza di fornitori sul territorio. Effettuare un'analisi dei costi di un prodotto in fase di sviluppo non risulterebbe attendibile.
- Se può essere considerato uno svantaggio, si osserva che **le produzioni ottenibili sono pari alla coltivazione con sistemi tradizionali in serre in vetro fisse, con substrato o idroponica**. Solamente in annualità avverse, con l'insorgenza di antagonisti (muffe, batteri, erbe infestanti) che incidono sulla produzione, il sistema aeroponico determina un ulteriore valore aggiunto, essendo meno esposto a tale rischio.
- Indice di maggior negatività è rappresentato dalla possibilità di surriscaldamento eccessivo dell'acqua, fino al raggiungimento della temperatura ambiente (nei periodi estivi 35°- 40° centigradi), determinando un'asfissia radicale e il successivo disseccamento delle piante.
- Un impianto di tale automazione necessita di operatori agricoli con elevata professionalità.

CASO APPLICATO

- La tabella seguente propone un'analisi delle produzioni ottenibili con l'utilizzo di una serra fissa e sistema aeroponico annesso e con contestuale confronto delle produzioni per periodo.

Produzione Lattughe	giorno	anno (360 gg)
Superficie mq	312	112.320
Produzione Kg/mq	12,5	12,5
Cespi/mq	25	25
Peso singolo cespo Kg	0,5	0,5
Produzione totale per bancale Kg	3.900	140.4000
Peso confezione singola in IV gamma Kg	0,25	0,25
Totale Confezioni per bancale n°	15.600	561.6000
Valore singola confezione	€ 0,60	0,6
Totale valore della produzione (espresso in giorno)	€ 9.360,00	
Totale valore della produzione (espresso in mese)	€ 280.800,00	
Valore produzione anno		€336.9600,00

Fonte: AgriPonic, Regione Sicilia, UE



Nuove tecnologie a sostegno di serre sostenibili (segue)

- Questo innovativo sistema di coltivazione è il raggiungimento di quello che sembrava essere solo un'utopia.
- Pensare di eliminare il 100% dei trattamenti chimici a carico di una coltivazione per garantirne la sanità dei prodotti e, inoltre, ridurre del 95% l'apporto di acqua per l'accrescimento, era improponibile.
- Si ricorda, però, che **le serre amovibili in materiale plastico, attualmente, non possono essere sostituite da serre in vetro**, perciò potenzialmente dotate di sistema aeroponico, data la loro versatilità nel gestire diverse tipologie di coltivazioni al proprio interno, nel rispetto della rotazione colturale prevista anche dalla condizionalità imposta dalla Comunità Europea, ma soprattutto dato il ridotto costo di realizzo che permette la loro applicazione su grandi estensioni di terreno.
- Queste serre amovibili, inoltre, riescono a assicurare quantitativi di produzione notevoli a parametri economici di gestione ancora sostenibili.
- Può così verificarsi che le nazioni con ridotta disponibilità di terreno agricolo e con politiche interne atte a sostenere, o aumentare, l'auto-provvigionamento delle materie prime alimentari, possono determinare uno sviluppo in controtendenza con la realizzazione di serre fisse in vetro, con sistema aeroponico, a discapito di quelle amovibili.

CONCLUSIONI



13 settembre 2017



CONTRATTI E PRATICHE AMMINISTRATIVE

A cura di: *Avv. Luigi Aloisio*

Riforma VIA

In data 21.07.2017 è entrato in vigore il D. Lgs. 16.06.2017, n. 104, recante l'attuazione della Direttiva 2014/52/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Importanti novità, che brevemente verranno messe in evidenza con qualche osservazione finale.

OGGETTO DELLA RIFORMA	<ul style="list-style-type: none"> Il provvedimento apporta significative modifiche alla Valutazione di Impatto Ambientale e alla Verifica di Assoggettabilità a VIA, contenuti nella Parte Seconda (VAS, VIA e IPPC) del D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale). La novella incide anche sul D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del paesaggio), nonché sulla L. 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo). 						
SCOPO DELLA RIFORMA	<ul style="list-style-type: none"> L'intervento legislativo si è reso necessario con il fine dichiarato di rendere efficienti le procedure, di tutelare al meglio l'ambiente, di superare le criticità procedurali riscontrate da amministrazioni e imprese. L'intento è riuscito? Su questo vi è qualche dubbio, perché il rischio è sempre quello che si possono stravolgere concetti acquisiti rendendo incerti molti principi di base. 						
NOVITÀ INTRODOTTE	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="432 835 667 1010"> Definizioni </td> <td data-bbox="699 835 1476 1010"> Variano alcune definizioni contenute nel D. Lgs. 152/2006, tra cui spicca quella di "impatti ambientali", la quale chiarisce che in sede di valutazione occorre verificare gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto su popolazione, salute umana, biodiversità, territorio, suolo, acqua e clima, nonché su patrimonio culturale e paesaggio. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 1025 667 1182"> VIA statale </td> <td data-bbox="699 1025 1476 1182"> Introdotta, per i progetti assoggettati a VIA statale, la facoltà per il proponente di richiedere il rilascio di un provvedimento unico ambientale, che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi comunque riconducibili ai fattori "ambientali" utile per la realizzazione del progetto. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 1198 667 1579"> Verifica assoggettabilità a VIA </td> <td data-bbox="699 1198 1476 1579"> <ul style="list-style-type: none"> Eliminazione, per la verifica di assoggettabilità a VIA, dell'obbligo, per il proponente, di presentare gli elaborati progettuali (progetto preliminare o studio di fattibilità) in luogo dei quali sarà sufficiente presentare esclusivamente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, che è pubblicato tempestivamente nel sito Web dell'autorità procedente. Entro 45 giorni possibilità di presentare osservazioni. Entro 30 giorni l'autorità procedente può una sola volta chiedere integrazioni e chiarimenti. Entro i successivi 45 giorni il proponente deposita quanto richiesto. L'autorità procedente adotta la sua decisione entro 45 giorni dalla scadenza del predetto termine o entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione richiesta. </td> </tr> </table>	Definizioni	Variano alcune definizioni contenute nel D. Lgs. 152/2006, tra cui spicca quella di "impatti ambientali", la quale chiarisce che in sede di valutazione occorre verificare gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto su popolazione, salute umana, biodiversità, territorio, suolo, acqua e clima, nonché su patrimonio culturale e paesaggio.	VIA statale	Introdotta, per i progetti assoggettati a VIA statale, la facoltà per il proponente di richiedere il rilascio di un provvedimento unico ambientale, che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi comunque riconducibili ai fattori "ambientali" utile per la realizzazione del progetto.	Verifica assoggettabilità a VIA	<ul style="list-style-type: none"> Eliminazione, per la verifica di assoggettabilità a VIA, dell'obbligo, per il proponente, di presentare gli elaborati progettuali (progetto preliminare o studio di fattibilità) in luogo dei quali sarà sufficiente presentare esclusivamente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, che è pubblicato tempestivamente nel sito Web dell'autorità procedente. Entro 45 giorni possibilità di presentare osservazioni. Entro 30 giorni l'autorità procedente può una sola volta chiedere integrazioni e chiarimenti. Entro i successivi 45 giorni il proponente deposita quanto richiesto. L'autorità procedente adotta la sua decisione entro 45 giorni dalla scadenza del predetto termine o entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione richiesta.
Definizioni	Variano alcune definizioni contenute nel D. Lgs. 152/2006, tra cui spicca quella di "impatti ambientali", la quale chiarisce che in sede di valutazione occorre verificare gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto su popolazione, salute umana, biodiversità, territorio, suolo, acqua e clima, nonché su patrimonio culturale e paesaggio.						
VIA statale	Introdotta, per i progetti assoggettati a VIA statale, la facoltà per il proponente di richiedere il rilascio di un provvedimento unico ambientale, che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi comunque riconducibili ai fattori "ambientali" utile per la realizzazione del progetto.						
Verifica assoggettabilità a VIA	<ul style="list-style-type: none"> Eliminazione, per la verifica di assoggettabilità a VIA, dell'obbligo, per il proponente, di presentare gli elaborati progettuali (progetto preliminare o studio di fattibilità) in luogo dei quali sarà sufficiente presentare esclusivamente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, che è pubblicato tempestivamente nel sito Web dell'autorità procedente. Entro 45 giorni possibilità di presentare osservazioni. Entro 30 giorni l'autorità procedente può una sola volta chiedere integrazioni e chiarimenti. Entro i successivi 45 giorni il proponente deposita quanto richiesto. L'autorità procedente adotta la sua decisione entro 45 giorni dalla scadenza del predetto termine o entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione richiesta. 						
ELABORATI DA SOTTOPORRE A VIA	<p>Possibilità, ai fini dei procedimenti di VIA, di presentare elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del "progetto di fattibilità" o, comunque, con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali.</p>						
NOVITÀ PER EVITARE RICHIESTE DI INTEGRAZIONI INASPETTATE IN CORSO DI PROCEDIMENTO	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="432 1720 667 1877"> Confronto preliminare </td> <td data-bbox="699 1720 1476 1877"> <ul style="list-style-type: none"> Facoltà per il proponente di aprire, in qualsiasi momento, una fase di confronto con l'autorità competente, finalizzata a condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento della procedura. Entro 60 giorni l'autorità competente esprime il suo parere. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 1892 667 2020"> Pre-screening </td> <td data-bbox="699 1892 1476 2020"> <p>Facoltà per il proponente, per le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati, di richiedere all'autorità competente una valutazione preliminare del progetto al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare (c.d. "pre-screening").</p> </td> </tr> </table>	Confronto preliminare	<ul style="list-style-type: none"> Facoltà per il proponente di aprire, in qualsiasi momento, una fase di confronto con l'autorità competente, finalizzata a condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento della procedura. Entro 60 giorni l'autorità competente esprime il suo parere. 	Pre-screening	<p>Facoltà per il proponente, per le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati, di richiedere all'autorità competente una valutazione preliminare del progetto al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare (c.d. "pre-screening").</p>		
Confronto preliminare	<ul style="list-style-type: none"> Facoltà per il proponente di aprire, in qualsiasi momento, una fase di confronto con l'autorità competente, finalizzata a condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento della procedura. Entro 60 giorni l'autorità competente esprime il suo parere. 						
Pre-screening	<p>Facoltà per il proponente, per le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati, di richiedere all'autorità competente una valutazione preliminare del progetto al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare (c.d. "pre-screening").</p>						

13 settembre 2017



Riforma VIA (segue)

REGOLE PIÙ GARANTISTE PER GLI INVESTITORI	Snellimento del procedimento	<p>Sono stati rimodulati i tempi per la conclusione dei procedimenti, la scansione di tutte le fasi procedurali e la qualificazione di tutti i termini in questione quali “perentori”, con conseguente responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti, nonché la sostituzione amministrativa in caso di inadempienza.</p>
	Durata della VIA	<ul style="list-style-type: none"> • Il provvedimento di VIA assume un’efficacia temporale definita nel provvedimento stesso, comunque non inferiore a 5 anni. • Decorso tale termine senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione di specifica proroga da parte dell’autorità competente.
	Regole per il procedimento VIA	<p>L’introduzione di regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale e la conseguente rimodulazione delle competenze normative delle Regioni, alle quali è attribuito esclusivamente il potere di disciplinare l’organizzazione e le modalità di esercizio delle proprie funzioni amministrative.</p>
A QUALI PROGETTI SI APPLICANO LE NUOVE NORME?	Procedimento in corso	<p>Si consente al proponente di richiedere all’autorità competente l’applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti amministrativi già pendenti.</p>
	Progetti interessati	<p>Inserito <i>ex novo</i> l’Allegato II-bis, che elenca i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza statale e dell’Allegato IV-bis che delinea i contenuti dello studio di impatto ambientale.</p>
OSSERVAZIONI FINALI		<ul style="list-style-type: none"> • Si rileva, nella riforma, lo sforzo del legislatore di miglioramento di tutela ambientale e di accelerazione procedurale, ma spesso la tecnica usata lascia a desiderare. • Un esempio per comprendere le perplessità.
	Esempio	<p>Attuale definizione di “impianti ambientali” <i>c) impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo.</i></p> <p>Pregressa definizione di “impianto ambientale” (già di per sé non si comprende perché prima si definiva l’“impianto ambientale” e ora, al plurale, gli “impianti ambientali”) <i>c) impatto ambientale: l’alterazione qualitativa e/o quantitativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o della realizzazione di progetti relativi a particolari impianti, opere o interventi pubblici o privati, nonché della messa in esercizio delle relative attività.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Come si può notare la precedente formulazione conteneva una definizione di ambiente “inteso come”. • Nell’attuale formulazione, si elencano i fattori da esaminare in sede di VIA: è eliminato ogni riferimento alla nozione di “ambiente”. Casuale o voluta? • Il legislatore non definisce in generale che cosa è l’ambiente, ed è stata eliminata l’unica parte normativa che aiutava a darne una definizione.

13 settembre 2017



ANALISI ECONOMICHE E FINANZIARIE

A cura di: Dott.ssa Valentina Giacometti

Mercato ittico: evoluzione dei consumi

Il pesce è un alimento consumato in tutto il mondo. La produzione mondiale/messa in commercio di pesce registrata nel 2016 è pari a 174,1 milioni di tonnellate (dati FAO). L'aumento è stato rafforzato rispetto al 2015 dalla produzione derivante dall'acquacoltura, aumentata del 5%, mentre si registra un rallentamento della pesca, i cui livelli produttivi sono in calo di -0,9%. Un 9% dell'utilizzo di prodotti ittici mondiali, circa 16,2 milioni di tonnellate, è invece destinato alla produzione di mangimi.

MERCATO ITTICO MONDIALE

- Tra il 2012 e il 2014 la produzione a livello mondiale è aumentata del 7%.
- Il 92% della produzione mondiale acquicola e il 72% delle catture mondiali provengono dall'Asia, in particolare da Cina, Indonesia e India.

Cina	In Cina sono principalmente allevate specie di acqua dolce (es.: carpa), molluschi e piante acquatiche.
Indonesia e India	Piante acquatiche, pesci d'acqua dolce e pesci marini sono le specie più prodotte.
America	In Perù, Stati Uniti e Cile sono prodotti maggiormente l'acciuga, il pollack d'Alaska e l'aringa.
Africa	Il totale della produzione ittica del 2014 ammontava a circa 11 milioni di tonnellate: sardine, acciughe, aringhe e il persico del Nilo proveniente dalla Tanzania.

Il consumo mondiale di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ha registrato un aumento del 22%. Tra il 2011 e il 2013, Europa e Asia hanno aumentato il loro consumo pro capite, rispettivamente, del 2% e 8%.

- Il volume della produzione UE di prodotti della pesca e dell'acquacoltura è in costante crescita dal 2012 (dati tabella 1).

		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Uso alimentare	Catture	4.418.619	4.239.416	4.311.093	4.103.957	4.394.563	4.867.720
	Acquacoltura	1.301.765	1.257.866	1.249.749	1.235.537	1.185.411	1.281.536
Uso non alimentare	Catture	621.715	672.109	549.324	253.010	434.413	454.455

Tabella 1: dettaglio della produzione UE (tonnellate) - Fonte: EUMOFA sulla base dell'elaborazione di dati EUROSTAT

MERCATO ITTICO EUROPEO

- **Le famiglie europee spendono in media 54,7 miliardi di euro**, preferendo prodotti pescati con un crescente consumo di aringhe e pesce azzurro. La media europea sul consumo procapite annuo è pari a circa 22 kg.

L'Unione Europea, con il 3,22% del totale, è il quinto produttore mondiale dopo Cina, Indonesia, India e Vietnam (dati FAO 2014).

- L'approvvigionamento di prodotti ittici nell'Unione Europea è aumentato del 4,5%; in particolare, è aumentato nettamente il consumo procapite di merluzzo nordico (il Regno Unito ne è stato il principale consumatore).
- Il tasso di autosufficienza, cioè il rapporto tra la produzione interna (catture e acquacoltura) e il consumo apparente totale dell'Unione Europea è aumentato tra il 2013 e il 2014, passando dal 44,5% al 47,5%, a fronte di un incremento del consumo.

Tramite la produzione interna l'UE è riuscita a fronteggiare solo in parte la crescita della domanda nel 2014.

- **Le quattro specie più consumate in Europa sono:** merluzzo nordico, tonno, salmone, pollack, persico del Nilo, che rappresentano il 32% del mercato, principalmente importate da Paesi terzi.



Mercato ittico: evoluzione dei consumi (segue)

IMPORT/EXPORT EUROPEO

Import	Export
<ul style="list-style-type: none"> • Il pesce costituisce il 20% del totale delle importazioni comunitarie di prodotti alimentari. • Sono aumentate le importazioni di merluzzo nordico, salmone e gamberi. • Il valore del pesce importato è aumentato raggiungendo i 22,4 miliardi di euro. • Il 14% delle importazioni sono prodotti non destinati a uso alimentare: farina di pesce, olio di pesce e scarti vari. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nel 2015 si abbassa l'export europeo; tuttavia, ne aumenta il valore commerciale. • L'esportazione di prodotti non a uso alimentare è aumentata del 9% dal 2015.

CONSUMO DI PESCE IN EUROPA

- Nel 2014 il consumo apparente di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione Europea è stato di quasi 13 milioni di tonnellate, in aumento rispetto al 2013. Il consumo procapite è salito del +3,5% (25,53 kg procapite) rispetto al 2013. L'aumento registrato dal consumo di prodotti dell'acquacoltura è stato più sensibile (+6%), mentre il consumo di pesce catturato è aumentato in misura minore (+2,7%).
- Nel 2014 il consumo di pesce pescato è stato di 19,05 kg, a fronte dei 6,48 kg di consumo di prodotti allevati. Tuttavia, per tre categorie prevale il consumo di prodotti d'allevamento: salmonidi, bivalvi e pesci d'acqua dolce.
- Gli incrementi di consumo più rilevanti al 2014 riguardano: sgombri, merluzzo nordico e mitili; mentre rispetto al 2014, l'aringa ha registrato una riduzione significativa (-22%).

PRODUZIONE/ CONSUMO DI PESCE IN ITALIA

- A marzo 2017 gli sbarchi (italiani ed esteri) e la messa in commercio di prodotti ittici in Italia sono cresciuti del 4,1% rispetto a fine 2016. Sono aumentati gli sbarchi di triglie, naselli, mazzancolle, mentre si è registrato un calo per pannocchie di mare, razze e calamari.

Questo aumento non ha riguardato, tuttavia, i ricavi medi, causa l'abbassamento dei prezzi di mercato di alcune specie.
- Il consumo totale dei prodotti ittici in Italia nel 2016 è rimasto stabile dal 2015: si è ridotto il consumo di cozze, orate, acciughe; è aumentato, invece, quello di calamari, seppie, merluzzo nordico, vongole e salmone.
- **Gli italiani preferiscono acquistare pesce fresco** (in particolare pescato) rispetto a prodotti congelati, surgelati e decongelati.
- Tra i prodotti trasformati è aumentato l'acquisto del secco, salato e affumicato (baccalà +16%), mentre si è ridotto quello dei prodotti surgelati (-3,2%) e di quelli sott'olio come alici (-3%) e tonno (-2,2%).
- Indagini di mercato (ISMEA 2013) hanno poi evidenziato che gli italiani sono più propensi a consumare piatti di pesce fuori casa e soprattutto nei ristoranti specializzati, in momenti particolari quali feste, ricorrenze, serate estive.



Mercato ittico: evoluzione dei consumi (segue)

- L'acquacoltura è l'allevamento di organismi acquatici (principalmente pesci, crostacei e molluschi, ma anche alghe) attraverso l'utilizzo di tecniche che implicano forme di intervento umano variabili a seconda della tipologia di allevamento prescelta.
- Secondo la definizione FAO l'allevamento è strettamente connesso al concetto di proprietà dello stock durante il periodo di accrescimento, condizione che permette di distinguere l'acquacoltura dalla pesca, dove invece gli organismi acquatici costituiscono un bene comune accessibile con o senza uno specifico permesso.
- Il 50% dei prodotti di origine acquatica consumati dalla popolazione mondiale è allevato.
- **L'acquacoltura europea è aumentata (+8%) tra il 2013 e il 2014**, con un incremento di valore monetario di 75 milioni in più rispetto al 2013 (grafico 1).
- Il grafico 2 rappresenta le specie più importanti in termini di allevamento. Dal 2005 al 2014 è aumentata la produzione di salmonoidi, cozze e orata; tra il 2013-2014 si è inserito nel mercato europeo anche il rombo chiodato, specie prima non allevata.
- Spagna e Regno Unito sono i due principali Paesi europei per l'attività acquicola; seguono Francia, Italia e Grecia.




Grafico 1: produzione acquicola totale dell'UE. fonte EUMOFA




Grafico 2: composizione dei prodotti allevati nell'UE, fonte EUMOFA

ACQUACOLTURA



Mercato ittico: evoluzione dei consumi (segue)

ACQUACOLTURA BIOLOGICA

- Dal luglio 2010 è entrato in vigore in Europa il Reg. n. 710/2009, che abroga i precedenti. Il nuovo Regolamento Europeo per l'acquacoltura biologica indica un'importante strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea. Alcune aziende italiane hanno già colto questa opportunità, facendosi controllare e certificare da Icea (Istituto Certificazione Etica e Ambientale) per le attività di acquacoltura biologica.

Il pesce prodotto da acquacoltura biologica vanta alte qualità organolettiche ed è privo di OGM, minore impatto dell'azienda sull'ambiente, con protezione per habitat delicati e mantenimento della biodiversità.

- Dal 2012 il consumo di prodotti ittici biologici è in costante aumento, registrando nel 2015 quasi 40.000 tonnellate. Tra i principali consumatori, Regno Unito è il più importante, con più di 16.000 tonnellate di prodotti consumati. Le specie biologiche più consumate includono: salmone, trota, carpa, spigola, orata e mitili.
- La domanda comunitaria di pesce biologico è maggiore rispetto alla sua produzione che si focalizza prettamente sul salmone e in misura minore sugli altri prodotti. L'Unione Europea si approvvigiona soprattutto attraverso le importazioni, in particolare per i gamberetti (da Ecuador, Madagascar, Bangladesh, Thailandia, Indonesia e Vietnam), tilapia (dall'America centrale) e il pangasio (dal Vietnam).

IGP e STG

- Esistono 46 denominazioni registrate come indicazioni geografiche protetta (IGP) e specialità tradizionali garantite (STG) nel settore ittico.
- Gli Stati membri più rilevanti sono il Regno Unito (con 10 prodotti), la Germania (con 7 prodotti), Francia, Italia e Spagna (5 prodotti ciascuno). Vengono prodotte tre IGP in Paesi extra-UE (Cina, Norvegia e Vietnam).
- Dei 46 prodotti registrati, il 54% proviene da prodotti pescati e il 46% da prodotti di acquacoltura.
- I prodotti pescati sono principalmente venduti trasformati (68%).
- I prodotti allevati sono principalmente venduti non trasformati (71%).
- Le specie principali etichettate IGP e STG sono le carpe (prodotte in Germania, Repubblica Ceca e Polonia), i mitili (in Francia, Italia, Spagna e Regno Unito), l'acciuga, il merluzzo nordico, l'ostrica, il salmone, il tonno e il coregone.
- Rientrano nelle IGP e nelle STG altre 12 specie.
- Tra le 46 denominazioni, il 76% sono pesci, il 22% sono molluschi e il 2% crostacei.

MERCATO DEI PRODOTTI TRASFORMATI

- I prodotti trasformati ricoprono un'ampia gamma di metodi di trasformazione: affumicato, salato, essiccato preparato/cucinato, inscatolato, includendo uova di pesce e salsa di pesce.
- Nel 2014 l'industria europea di trasformazione dei prodotti ittici ha registrato un aumento del 28% rispetto al 2009. L'Unione Europea trasforma soprattutto salmonidi, tonno e la categoria del pesce bianco (il merluzzo nordico è la specie più trasformata, a seguire pollack d'Alaska e nasello). Nel 2014, il valore dell'industria di trasformazione del pesce della UE è stato pari a 19,85 miliardi di euro, in aumento del 2% dal 2013.
- Per l'industria di trasformazione di pesce bianco, il 50% delle materie prime è disponibile sotto forma di prodotti interi, freschi, congelati o in salamoia/essiccati-salati. Il salmone è principalmente trasformato affumicandolo (94%). I piatti pronti a base di pesce sono stati essenzialmente trasformati in Francia e nel Regno Unito: nel 2014 il Regno Unito è stato il più importante Paese produttore di bastoncini di pesce, seguito dalla Germania. In Portogallo le categorie di pesce maggiormente trasformate sono: pesce intero congelato, pesce essiccato e pesce in scatola (che, tuttavia, ha subito una riduzione in termini produttivi rispetto al 2013).



Mercato ittico: evoluzione dei consumi (segue)

MERCATO DEI PRODOTTI TRASFORMATI (segue)

Trasformazione dei prodotti ad uso non alimentare

La produzione di prodotti a uso non alimentare riguarda la lavorazione di farine di pesce, utilizzata come ingrediente nei mangimi di suini, pollame e specie acquatiche, e l'olio di pesce, utilizzato soprattutto nel settore della cosmetica.

La Danimarca è il principale produttore di questo tipo di prodotti.

ASPETTI NUTRIZIONALI DEL PESCE

- Secondo la classificazione ISSCAP (International Standard Statistical Classification of Aquatic Animals and Plants) i prodotti ittici si suddividono in:
 - pesci di acqua salata (aringa, dentice, merluzzo, orata, spigola, sarago, sogliola, sardina, tonno, acciuga o alice e sgombro);
 - pesci di acqua dolce (carpa, luccio, pesce persico, trota, tinca);
 - pesci diadromi (salmone, anguilla);
 - molluschi (calamari, seppia, polpo, dattero di mare, mitilo, ostrica, vongola);
 - crostacei (aragosta, gamberetto, granchio, canocchia, scampo).

Le qualità nutrizionali/organolettiche del pesce dipendono fortemente dal tipo di alimentazione che questo ha avuto.

- Un pesce che si nutre di cibo naturale sarà più ricco di omega-3 e di minerali, avrà una carne più soda e un miglior profilo proteico. Un pesce pescato rispecchia maggiormente questo profilo nutrizionale; tuttavia l'inquinamento dei mari porta anche un accumulo elevato di inquinanti. È consigliabile, pertanto, preferire sempre pesce di piccola taglia e non predatore (in questo modo l'accumulo di inquinanti sarà ridotto al minimo).
- I pesci d'allevamento possono essere alimentati con diversi tipi di mangime la cui composizione varia da allevamento ad allevamento.

Negli allevamenti di qualità non si utilizzano mangimi animali per l'allevamento del pesce.

- Il pesce è un'ottima fonte proteica, ben digeribile, a ridotto contenuto di grassi.
- Il pesce azzurro (sarde, alici, acciughe, piccoli sgombri) è ricco di grassi omega-3, i migliori per l'organismo umano, importanti per migliorare i livelli di colesterolo.
- In generale nei pesci il colesterolo è scarso (30-70 mgr/100gr); fanno eccezione sgombri e sardine (100 mgr/100gr). Tra i crostacei i gamberi ne contengono fino a 179 mgr/100gr, mentre troviamo un minor apporto di colesterolo nei molluschi, ad eccezione di calamari e cozze (fino a 120 mgr/100gr).
- Nei pesci ci sono pochi glucidi, che invece troviamo più abbondanti nei molluschi (6%-10%).
- Tutti prodotti ittici in genere apportano buone quantità di sali minerali:
 - il pesce azzurro (come sarde, alici, sgombri) è ricco di calcio (350 mgr/100 gr);
 - i pesci di mare abbondano di calcio, iodio, selenio, magnesio e fluoro, mentre i quantitativi di ferro sono inferiori rispetto alla carne, ad eccezione delle cozze, ostriche e vongole che ne contengono quantitativi quasi paragonabili a quelli della carne rossa.
- Nei pesci ci sono anche buone quantità di vitamine quali la vitamina B1, B2, B12 e la vitamina A, presente, in particolare, nel pesce grasso; infine, il fegato dei pesci contiene buoni quantitativi di vitamina D.

- **Anche per i pesci si utilizza una classificazione che li divide in bianchi e rossi:**
 - i pesci a carne bianca sono magri (sogliola, nasello, merluzzo, orata e branzino non allevati, passera, dentice, rombo);
 - i pesci a carne rossa sono grassi (salmone, sardine, sgombro, tonno, palombo, cozza, vongola, polpo, seppia, aragosta, gamberi, granchio).

13 settembre 2017



AGEVOLAZIONI

Progetti di ricerca per il recupero dei RAEE

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha messo a disposizione € 900.000,00 per finanziare progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale finalizzati allo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

BENEFICIARI

- Sono ammessi organismi di ricerca singoli o associati, anche in forma temporanea, con altri soggetti pubblici o privati operanti nella filiera di gestione dei RAEE.
- Ciascun soggetto proponente può essere presente in una sola istanza di finanziamento, pena la inammissibilità di tutte le istanze in cui risulta presente.

PROGETTI
AMMISSIBILI

- Le iniziative progettuali per le quali è possibile richiedere il contributo economico, a titolo di cofinanziamento, comprendono **attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale**, finalizzate allo sviluppo di nuove tecnologie di **recupero, riciclaggio e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**.
- Tali iniziative devono offrire la **migliore soluzione tecnologica** sotto il profilo tecnico, economico e ambientale. Gli interventi di recupero, riciclaggio e trattamento dei RAEE devono comportare un **effettivo incremento del livello tecnologico degli impianti** rispetto alle migliori pratiche disponibili allo stato dell'arte del settore.

Non sono ammissibili iniziative progettuali riguardanti attività preliminari al recupero, tra cui la cernita e il deposito, nonché i progetti di ricerca fondamentale.

I progetti proposti per il finanziamento devono essere caratterizzati da elevata **replibilità** e dalla possibilità di un **rapido trasferimento dei risultati all'industria** per l'attuazione degli interventi stessi.

Termini per la
realizzazione

- A pena di inammissibilità la durata dei progetti presentati per il finanziamento deve essere compresa **tra i 12 mesi e i 24 mesi**. Se il progetto prevede la realizzazione di prototipi, la sperimentazione relativa alle prestazioni degli stessi e la validazione dei risultati, la durata massima potrà essere di **36 mesi**.
- È ammessa una proroga **non superiore a 12 mesi** per il completamento dei progetti ammessi al cofinanziamento, qualora nel corso della loro esecuzione siano occorsi rallentamenti o blocchi delle attività per motivi non riconducibili alla volontà dell'ente beneficiario del finanziamento.

COSTI
AMMISSIBILI

- Le spese ammissibili devono essere coerenti e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specifici indicati nelle iniziative progettuali e nelle singole azioni che le compongono. In particolare, sono ammissibili le spese:
 - di management, con riferimento all'intero raggruppamento;
 - di personale interno;
 - per servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
 - per l'acquisto dei materiali strettamente connessi al progetto di ricerca, ivi inclusi i componenti necessari alla realizzazione di prototipi;
 - per la fornitura di attrezzature strettamente connesse al progetto di ricerca;
 - per l'acquisizione di competenze tecniche, brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, utilizzati esclusivamente ai fini dell'iniziativa;
 - per la realizzazione di casi di studio o di prototipi;
 - per campagne di diffusione dei risultati;
 - altri costi, tra cui le spese di viaggio, trasferte e missioni volte allo svolgimento di campagne di monitoraggio e/o controllo, spese relative al personale amministrativo impiegato.

13 settembre 2017

**Progetti di ricerca per il recupero dei RAEE (segue)**

- Il contributo assegnato per ciascuna delle iniziative progettuali ammesse a finanziamento **non può essere inferiore a € 100.000,00 e superiore a € 300.000,00**, comprensivo di ogni onere.
- La percentuale massima di contributo che può essere concessa per ciascuna iniziativa progettuale ammessa a finanziamento è pari al 50% delle spese ammissibili di cui appresso.

Procedura di accesso

- **A pena di inammissibilità, le istanze di ammissione, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente proponente, sono redatte utilizzando esclusivamente l'apposito modulo scaricabile dal sito Internet del Ministero.**
- L'istanza è compilata in ogni sua parte e accompagnata da determinata documentazione e dichiarazioni, anch'esse debitamente sottoscritte, afferenti all'iniziativa progettuale proposta.

Documentazione necessaria

- Relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'iniziativa progettuale, delle sue finalità, dei destinatari o dei fruitori e della sua rilevanza ambientale e territoriale.
- Preventivo dettagliato del progetto, specificando il valore dei costi ammissibili, nonché l'ammontare del contributo richiesto al Ministero.
- Specifica degli indicatori fisici per la valutazione e verifica del raggiungimento degli obiettivi preposti.
- Dichiarazione rilasciata da ciascun membro degli organi di gestione dei soggetti partecipanti, che attesti di non aver riportato condanna e che nei propri confronti non siano pendenti procedimenti penali per illeciti per reati connessi alla criminalità organizzata, per reati contro il patrimonio dello Stato, contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, per delitti non colposi contro le persone, e che non siano state adottate nei loro confronti misure di prevenzione ovvero misure di sicurezza.
- Copia fotostatica fronte-retro del documento di riconoscimento del legale rappresentante del soggetto proponente.
- Lettera di intenti di costituzione del partenariato di progetto, sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuno dei soggetti coinvolti.

Valutazione delle proposte

- **Entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle istanze** un'apposita Commissione di valutazione, nominata dal Direttore della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento, valuta le iniziative progettuali pervenute previo giudizio di ammissibilità.
- La Commissione provvede alla valutazione delle iniziative progettuali tramite apposite griglie, o schede tecniche, di attribuzione di punteggio.

AGEVOLAZIONE**SCADENZA**L'invio dei progetti deve avvenire entro il **21.09.2017**.

13 settembre 2017

**Promemoria**

Si presenta una selezione dei provvedimenti di finanza agevolata di prossima scadenza relativi a tematiche ambientali. Alcuni dei provvedimenti elencati sono provvisti di collegamento ipertestuale, che consente la lettura di schede estratte dal servizio Ratio Agevola.

Bando Nazionale	Scadenza	Esaurimento risorse
<u>SIMEST – Finanziamenti agevolati per programmi di inserimento sui mercati extra Ue.</u>		
Bando Nazionale	Scadenza	31.12.2018 salvo esaurimento risorse
<u>Sabatini-bis.</u>		
Regione Emilia Romagna	Scadenza	30.11.2017
<u>Bando per sostegno alla creazione e al consolidamento di start up innovative.</u>		
Regione Campania	Scadenza	Dalle ore 9.00 del 18.07.2017
<u>Bando Campania Start up Innovativa.</u>		
Regione Calabria	Scadenza	Esaurimento risorse
<u>Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica.</u>		
Provincia di Cuneo	Scadenza	31.01.2018
<u>Bando per la corresponsione di contributi per le certificazioni SOA.</u>		
Provincia di Cuneo	Scadenza	31.01.2018
<u>Bando per la corresponsione di contributi sulle reti d'impresa e consorzi.</u>		
Provincia di Ravenna	Scadenza	31.01.2018
<u>Bando per il sostegno alle nuove imprese.</u>		

13 settembre 2017

31

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di settembre 2017

Scad. 2017	Adempimento	Descrizione
Mercoledì 20 settembre	Conai	Termine entro il quale i produttori e gli utilizzatori, iscritti al Conai in regime di dichiarazione mensile, devono presentare la dichiarazione di denuncia imballaggi e calcolare il contributo del mese precedente [riferimenti normativi: Reg. Conai].
	Ibrica	Termine entro il quale gli enti locali competenti e le Camere di Commercio devono inviare al Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) una relazione sull'attività di verifica dell'attuazione della deliberazione 117/2008, "Direttiva per l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione" [riferimenti normativi: Deliberazione Cipe n. 117/2008].
Sabato 30 settembre	Conai	Termine entro il quale i produttori che non aderiscono al Conai presentano all'Autorità prevista dall'art. 207 e al Conai un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all'art. 225 [riferimenti normativi: D. Lgs. 152/2006].
	Spedizioni	Termine entro il quale le Regioni e le Province Autonome comunicano le informazioni di cui all'art. 38 del Regolamento (CEE) 1.02.1993, n. 259 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione Europea, nonché, i dati, riferiti all'anno precedente, previsti dall'art. 13, c. 3 della Convenzione di Basilea, ratificata con L. 18.08.1993, n. 340 [riferimenti normativi: D. Lgs. 152/2006].
	Rumore	Termine entro il quale le Regioni devono trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la relazione mensile sul monitoraggio del rumore aeroportuale, ciò al fine di verificare il rispetto da parte degli eventuali voli notturni compresi nella fascia oraria dalle ore 23.00 alle ore 6.00 locali [riferimenti normativi: D.P.R. 476/1999 e D.P.R. 496/1997].
	Rifiuti	Termine entro il quale i produttori e gli importatori degli pneumatici o le loro eventuali forme associate comunicano all'autorità competente le stime degli oneri relativi alle componenti di costo di cui all'allegato D del Decreto 82/2011 per l'anno solare successivo [riferimenti normativi: Decreto 82/2011].
	Elettrodotti	Termine entro il quale, per gli elettrodotti con tensione di esercizio non inferiore a 132 kV, gli esercenti devono fornire agli organi di controllo, secondo modalità fornite dagli stessi, con frequenza trimestrale, 12 valori per ciascun giorno, corrispondenti ai valori medi delle correnti registrati ogni 2 ore nelle normali condizioni di esercizio [riferimenti normativi: D.P.C.M. 8.07.2003].
	Impianti combustione	Termine entro il quale i grandi impianti di combustione devono versare la tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO ₂) e di ossidi di azoto (NO _x) relative al 2° trimestre. Per grande impianto di combustione si intende l'insieme degli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24.11.1988, localizzati in un medesimo sito industriale e appartenenti ad un singolo esercente purché almeno uno di detti impianti abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW [riferimenti normativi: L. 449/1997].

Nota

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. n. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].